



Regolamento oggetto di delibera del Consiglio Direttivo del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia approvata in data 07.04.2011 successivamente modificata ed integrata con delibera del 05.10.2011

CAMERA DI CONCILIAZIONE PRESSO COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA- ATTO ISTITUTIVO

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Istituzione dell'Organismo

Ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 04.03.2010 n. 28 il Consiglio del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia (d'ora avanti indicati "Consiglio del Collegio" e "Collegio"), con delibera del 07.04.2011 successivamente integrata e modificata con delibera del 05 ottobre 2011, ha istituito l'Organismo di Mediazione finalizzato alla Conciliazione delle Controversie Civili denominato Camera di Conciliazione presso Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Reggio Emilia (d'ora in avanti "Camera di Conciliazione").

Art.2 - Rapporti con il Collegio

La Camera di Conciliazione è organismo non autonomo del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia, sottoposto alla superiore vigilanza del Consiglio del Collegio.

A partire dal 01/01/2012 la Camera di Conciliazione svolgerà la propria attività economica senza gravare sul bilancio del Collegio; all'uopo, entro il 31/12/2011 la Camera di Conciliazione verserà al Collegio quanto eventualmente anticipato dallo stesso per la fase di avvio iniziale.

TITOLO II ORDINAMENTO INTERNO

Art. 3 - Sede della Camera di Conciliazione

La Camera di Conciliazione svolge le sue funzioni presso la sede del Collegio.

Art. 4 - Personale dipendente

La Camera di Conciliazione si avvale del personale dipendente del Collegio che delega, allo scopo, almeno uno dei propri dipendenti a svolgere compiti di segreteria e, in tale ambito, al dipendente si applicano le norme previste nel Regolamento di Procedura e nel Codice Etico della Camera di Conciliazione.

Art. 5 - Organi della Camera di Conciliazione e funzioni

Sono Organi della Camera di Conciliazione :

a) il Responsabile dell'Organismo e il Presidente della Camera di Conciliazione.

L'incarico di Responsabile dell'Organismo spetta, di norma, al Presidente del Collegio; in alternativa e qualora ricorrano giustificati motivi, il Consiglio del Collegio può nominare il Responsabile dell'Organismo eleggendolo tra i propri iscritti in possesso della qualifica di mediatore conseguita conformemente al citato D.lgs n° 28/2010, fermo restando che le funzioni del Presidente della Camera di Conciliazione sono in ogni caso attribuibili unicamente al Presidente del Collegio.

Il Responsabile dell'Organismo può essere assistito e/o temporaneamente sostituito da uno o più Responsabili Vicari nominati dall'Ufficio di Presidenza tra i suoi membri. I compiti del responsabile dell'Organismo sono tutti quelli previsti dal D.lgs. 4 marzo 2010 n.28 e dal DM 18 ottobre 2010 n.180.



Al Presidente della Camera di Conciliazione compete l'adeguato collegamento tra Camera di Conciliazione e Consiglio del Collegio, nonchè la promozione ed il coordinamento generale dell'attività prestata dalla Camera stessa;

b) l'Ufficio di Presidenza, costituito dal Responsabile dell'Organismo, dal Presidente della Camera di Conciliazione, dal Segretario del Consiglio del Collegio in carica, oltre tre membri nominati ogni sei mesi dal Consiglio del Collegio tra tutti gli iscritti che abbiano conseguito l'abilitazione di mediatore. Nel caso in cui il Presidente della Camera non sia contemporaneamente il Responsabile dell'Organismo, il primo assiste alle adunanze senza diritto di voto sull'attività ordinaria, mentre esprime il proprio voto in caso di deliberazioni di carattere straordinario; in caso di parità dei presenti, il voto del Presidente vale doppio.

L'Ufficio di Presidenza sostiene l'attività della Camera di Conciliazione ed assolve ai seguenti compiti e funzioni:

In via ordinaria: assiste il Responsabile dell'Organismo nelle sue funzioni del quale è organo consultivo di riferimento; esamina gli esposti nei confronti dei mediatori; verifica il rispetto della rotazione qualificata negli incarichi assegnati ai mediatori; liquida i compensi dei mediatori nell'ambito della tariffa approvata; verifica e promuove l'aggiornamento professionale dei mediatori;

In via straordinaria: stabilisce semestralmente il numero massimo di mediatori iscritti alla Camera di Conciliazione; provvede alla iscrizione e cancellazione degli stessi; irroga le sanzioni disciplinari; organizza iniziative in favore della Camera di Conciliazione; approva preliminarmente: il Rendiconto Finanziario Consuntivo della Camera di Conciliazione, eventuali modifiche regolamentari ed aggiornamenti tariffari o dei compensi dei mediatori e li propone al Consiglio del Collegio per l'esame e l'eventuale approvazione definitiva.

L'Ufficio di Presidenza viene convocato dal Responsabile dell'Organismo senza necessità di formalità particolari, ed anche *ad horas*, con comunicazione telefonica, e-mail, via fax ed è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti per le sedute con oggetto l'attività ordinaria, con l'esclusione del Presidente, quattro componenti per le sedute con oggetto l'attività straordinaria, Presidente compreso. Le adunanze sono presiedute dal Responsabile dell'Organismo e, in sua assenza, dal Responsabile Vicario più anziano per iscrizione alla Camera di Conciliazione; a parità di anzianità prevale quella di iscrizione all'Albo del Collegio. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza sono verbalizzate dal Segretario in un apposito registro, vidimato dal Responsabile dell'Organismo, dal Segretario e dal Presidente del Collegio e custodito nella segreteria;

c) la Segreteria della Camera di Conciliazione, costituita dal personale del Collegio a ciò espressamente incaricato. La Segreteria, sotto la direzione del Responsabile dell'Organismo e, in caso di necessità, dei Responsabili Vicari, svolge tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e materiale necessari per lo svolgimento della procedura di conciliazione, di cui in via meramente esemplificativa: il ricevimento della domanda di conciliazione, la comunicazione di essa all'altra parte, la comunicazione di nomina ai mediatori, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla legge per l'iscrizione, il rinnovo o l'aggiornamento al registro tenuto dal Dipartimento della Giustizia presso il Ministero della Giustizia.

Art. 6 - Compiti del Consiglio del Collegio

- a) il Consiglio del Collegio vigila sulla attività della Camera di Conciliazione e provvede a norma del precedente art. 5 alla nomina del Responsabile dell'Organismo e dei tre membri chiamati a comporre l'Ufficio di Presidenza.
- b) il Consiglio del Collegio stipula la polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione ponendo gli oneri a carico della Camera di Conciliazione;
- c) il Consiglio del Collegio valuta l'approvazione del Rendiconto Finanziario Consuntivo predisposto dall'Ufficio di Presidenza della Camera di Conciliazione, nonché le proposte del medesimo relative ad eventuali modifiche regolamentari ed aggiornamenti tariffari o dei compensi dei mediatori.



d) Il Consiglio del Collegio valuta ed approva le proposte dell'Ufficio di Presidenza in merito alla possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

Art. 7 - Elenco dei mediatori

La Camera di Conciliazione svolge le sue funzioni e la sua attività avvalendosi di un elenco di mediatori composto da almeno 5 Geometri iscritti all'Albo del Collegio di Reggio Emilia in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art. 18 del Decreto Ministeriale del 18.10.2010 n.180.

- L'elenco dei mediatori è suddiviso nelle seguenti sezioni:
- a) elenco dei mediatori;
- b) elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale.

Ciascun elenco è suddiviso in sottoelenchi con l'indicazione delle specialità dei mediatori.

La Camera di Conciliazione è tenuta a redigere l'Elenco dei mediatori sulla scorta delle istanze degli interessati e deve, comunque, provvedere, nel mese di gennaio di ogni anno, all'aggiornamento dell'Elenco dei mediatori.

L'Elenco aggiornato deve essere inviato al Ministero competente.

Art. 8 - Il mediatore

Il mediatore deve essere un Geometra iscritto all'Albo e deve essere in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art. 18 del Decreto Ministeriale del 18.10.2010 n.180, ovvero altra figura tecnica di parificate competenze professionali iscritta al relativo albo.

Il mediatore non deve:

- -aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- -essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- -essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- -aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
- -essere iscritto a più di quattro diversi Organismi di Conciliazione;
- -possesso delle conoscenze linguistiche necessarie, da comprovare mediante idonea documentazione, qualora intenda iscriversi negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, parte ii), sezione B del DM 18 ottobre 2010 n. 180.

Il mediatore che intende prestare servizio presso la Camera di Conciliazione deposita idonea istanza attestante tutti i requisiti richiesti dall'art. 4 comma 3 del DM 18 ottobre 2010 n. 180, indicando altresì i dati identificativi della posizione professionale (Partita IVA ed iscrizione all'albo/collegio professionale) ovvero dichiarazione di disponibilità a stipulare idoneo contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa fiscalmente regolamentato dall'art. 50, comma 1, lett.C bis) del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi in materia fiscale e previdenziale.

TITOLO III

DELLA CONTABILITA' E DEL RENDICONTO FINANZIARIO

Art. 9 - Contabilità

Per lo svolgimento delle sue funzioni la Camera di Conciliazione è tenuta, anche a mezzo di apposito incarico professionale, alle registrazioni contabili di legge ed a tutti i relativi adempimenti obbligatori.

Art. 10 - Entrate e uscite

Sono entrate della Camera di Conciliazione i proventi derivanti dall'attività di mediazione e conciliazione.



Sono uscite della Camera di Conciliazione: i compensi dei mediatori, i compensi e le indennità del Responsabile dell'Organismo, dei Responsabili Vicari e dei componenti l'Ufficio di Presidenza, i compensi dei consulenti fiscali, gli oneri di legge dovuti per le prestazioni professionali, i premi assicurativi, le spese di cancelleria per l'attività di mediazione, i rimborsi di spettanza del Collegio per l'utilizzo del personale, dei locali e delle strutture del medesimo; le spese per l'organizzazione di eventi formativi e per la divulgazione dell'attività della Camera di Conciliazione; gli oneri e le imposte sugli utili conseguiti.

Art. 11 - Utili

Gli eventuali utili derivanti dalla gestione del Camera, al netto dell'imposte, confluiscono nel patrimonio del Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di Reggio Emilia, fermo restando che, al termine di ciascun esercizio finanziario, la Camera di Conciliazione ha la facoltà di trattenere temporaneamente le somme ritenute necessarie per lo svolgimento della propria attività.

Art. 12 - Rendiconto Finanziario Consuntivo

Entro il 28 febbraio di ciascun esercizio finanziario, l'Ufficio di Presidenza redige ed approva il Rendiconto Finanziario Consuntivo della Camera di Conciliazione e, ai fini della redazione del Rendiconto Economico Consuntivo del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia, lo trasmette al Consiglio del Collegio. Ai fini dell'approvazione del medesimo Rendiconto Finanziario Consuntivo, il predetto Consiglio può incaricare il Consigliere Tesoriere affinchè esamini la contabilità separata della Camera di Conciliazione.

Gli esercizi finanziari corrispondono a ciascun anno solare.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 13 – Gestione finanziaria provvisoria

Tutte le uscite economiche necessarie nella fase di avvio sono temporaneamente sostenute dal Collegio con prelievo dal cd. "fondo di accantonamento per attività istituzionali". Entro il 31/12/2011 la Camera provvede al ristorno delle stesse.

Art. 14 - Rappresentanza

Sino all'avvenuto riconoscimento ministeriale, la Camera è rappresentata dal Presidente del Collegio in carica e allo stesso sono demandate tutte le attività necessarie.

Testo approvato nella seduta del Consiglio del Collegio con delibera del 7 aprile 2011 e successivamente modificata ed integrata con delibera del 5 ottobre 2011.

delia

IL SEGRETARIO

(Marco Giovanni Pieracci)

IL PRESIDENTE (Francesco Spallanzani)